



Direzione Centrale Prestazioni a sostegno de reddito

Direzione centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 22/10/2010

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 133

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato
all'esercizio del controllo
Al Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Al Presidenti dei Comitati regionali
Al Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n. 1

OGGETTO: DID: dichiarazione di immediata disponibilità. Istruzioni riepilogative in merito alla presentazione della dichiarazione.
Art. 19 co. 10 Legge 2/2009 – DM 46441 art.11 e 12

SOMMARIO: *Premessa*

- 1. Quadro normativo: caratteristiche, finalità e soggetti interessati*
- 2. Ammortizzatori sociali in deroga: CIG*
- 3. Integrazione salariale ordinaria (industria-edilizia)*
- 4. Integrazione salariale straordinaria-Contratti di solidarietà*
- 5. Trattamenti di disoccupazione*
- 6. Mobilità ordinaria e in deroga*
- 7. Trattamenti di disoccupazione per l'edilizia*
- 8. Indennità Una tantum Co.Co.Pro.*
- 9. L.S.U*

Premessa

Con la presente circolare si forniscono istruzioni riepilogative in merito alle diverse funzionalità della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in relazione all'accertamento del diritto alle diverse prestazioni di sostegno al reddito nel quadro della normativa ordinaria e in deroga.

La DID ha una funzione determinante per il successo delle politiche attive.

Si sottolinea, pertanto, la **necessità** che il lavoratore preventivamente **sottoscriva** tale dichiarazione di disponibilità in assenza della quale **non può percepire** nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito collegate alla DID, **né l'azienda è autorizzata a porre a conguaglio** somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione.

Le Strutture territoriali dovranno pertanto porre assoluta attenzione alla compilazione e sottoscrizione da parte delle Aziende, nel modulo di domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale e contratti di solidarietà, del campo contenente la dichiarazione relativa all'acquisizione ed alla custodia delle DID di ciascun lavoratore, complete in tutte le voci previste.

Le Strutture stesse dovranno altresì controllare la puntuale compilazione delle DID nei casi in cui queste vadano presentate direttamente all'INPS.

Proprio in considerazione di tale strumento di conoscenza, sono in corso iniziative di implementazione della DID con l'indicazione della qualifica professionale del lavoratore dichiarante e delle sue propensioni verso altre professionalità qualora la propria non offra sufficienti sbocchi, nonché con l'integrazione degli strumenti di contatto diretto, telefonico o informatico, per essere immediatamente raggiungibile.

A tal fine, nel caso di interventi di sostegno al reddito di integrazioni salariali e contratti di solidarietà, è stato implementato il modulo (SR105) – allegato e già disponibile nel sito internet www.inps.it - che il lavoratore deve sottoscrivere e consegnare all'azienda che ha l'obbligo di custodirlo presso di sé'.

Per quanto concerne le altre tipologie di prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, mobilità, una tantum co.co.pro.) la compilazione e sottoscrizione della DID da parte del singolo lavoratore e' parte integrante dei moduli di domanda della prestazione disponibili sempre sul sito internet www.inps.it.

Qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo, così come prevede l'art. 19 comma 2 della Legge 2/2009, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito **perde** il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Nel caso di pagamenti a conguaglio le aziende devono recuperare l'importo della prestazione anticipato.

1. Quadro normativo: caratteristiche, finalità e soggetti interessati.

Ai sensi del **comma 10 dell'art. 19 del D.L. 185/2008** convertito con modifiche nella Legge 2/2009 e successive modifiche, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID):

1. al lavoro
2. ad un percorso di riqualificazione professionale secondo quanto precisato dal decreto attuativo n. 46441/2009.

La norma prescrive, altresì, che qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo, ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito **perde** il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Il **decreto attuativo n. 46441 del 19 maggio 2009, all'art.11** ha stabilito che la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale da parte di tutti i lavoratori beneficiari di indennità, comunque denominate, deve essere presentata su apposita modulistica da inviare all'INPS all'atto della domanda di ammissione a qualunque intervento di sostegno al reddito.

Lo stesso decreto stabilisce che l'INPS definisca le modalità di acquisizione e conservazione della dichiarazione di immediata disponibilità e della autorizzazione del lavoratore al trattamento dei propri dati in essa riportati.

L'art. 12 del decreto ribadisce l'art. 19 della L. 2/2009, prevedendo al **comma 1** la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito nel caso di rifiuto ad un'offerta di lavoro congruo ai sensi della normativa sopracitata.

Il successivo **comma 2** ribadisce, altresì, che nel caso in cui il beneficiario del trattamento rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta, rifiuti di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Il decreto affida all'INPS il compito di raccogliere in una Banca Dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, tutti i percettori di prestazioni di sostegno al reddito con indicata la rispettiva DID, secondo quanto già disposto dalla **Direttiva del Ministro del Lavoro del 10.02.2009**, puntualmente osservata dall'Istituto.

Per dare operatività alle succitate norme e' in linea la modulistica per l'inserimento della DID nelle diverse domande di prestazione gestite con le relative procedure applicative rielaborate ad hoc.

Nei paragrafi successivi si illustrano le singole tipologie di prestazioni in correlazione alla funzionalità della DID.

2. Ammortizzatori sociali in deroga : CIG.

Con la circolare n.75 del 26.05.2009 l'Istituto ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, così come normati dall'art.2 comma 36, della Legge n. 203/2008, dall'art.19 della Legge 2/2009 e dall'art. 7 ter della Legge n. 33/2009.

In particolare, con tale circolare n. 75/2009, sono state date istruzioni alle aziende per l'invio telematico delle domande all'INPS, nonché, alle Strutture Inps per la gestione delle domande stesse per l'erogazione dei pagamenti diretti e delle anticipazioni quadrimestrali, eventualmente richieste dalle aziende ai sensi dell'art. 7 ter comma 3, legge 33/2009.

Tra le istruzioni della stessa circolare, al paragrafo 2, nel ribadire che il pagamento della prestazione è subordinato alla sottoscrizione da parte dei beneficiari della prestazione della DID di cui in premessa, è stato previsto che le DID andavano sottoscritte dai lavoratori **nel momento in cui le aziende inviavano all'INPS le informazioni necessarie (SR41)** al pagamento della prestazione.

Successivamente, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'azienda, la raccolta delle DID è stata anticipata al momento della presentazione della domanda di **accesso al trattamento** di integrazione salariale in deroga (Mod. IG15/Deroga COD.SR100, quadro F).

Pertanto **attualmente** il datore di lavoro che presenta una domanda di integrazione salariale in deroga deve raccogliere e custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall'intervento (Mod. DID-COD.SR105) rendendo apposita dichiarazione nel modello sopracitato circa sia la loro sottoscrizione che la custodia presso l'azienda stessa.

E' in corso di predisposizione la procedura che consentirà alle Aziende, a partire dal mese di gennaio, di trasmettere all'atto della sospensione e/o riduzione dell'attività per CIG, con il flusso **uniemens**, tutte le informazioni relative all'attività lavorativa di ciascun lavoratore compresa, la trasmissione della notizia sulla compilazione della **DID**.

Tale innovazione determinerà una maggiore tempestività nella erogazione delle prestazioni – anche attraverso l'estensione della modalità di pagamento a conguaglio – semplificando gli adempimenti delle aziende che non saranno più tenute a trasmettere all'INPS, il modello con i dati retributivi e contributivi di ogni lavoratore ammesso all'integrazione salariale **(SR41)**.

L'autorizzazione al conguaglio delle somme relative alle anticipazione delle prestazioni di sostegno al reddito da parte delle aziende **sarà subordinata alla acquisizione e comunicazione da parte delle aziende** all'INPS della sottoscrizione della DID dei lavoratori interessati ai citati strumenti di sostegno al reddito.

L'implementazione della suddetta semplificazione consentirà, da un lato di estendere la facoltà per le aziende di effettuare il pagamento a conguaglio dall'altro di consentire un più puntuale monitoraggio dei percettori delle prestazioni di sostegno al reddito a beneficio tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di formazione e reinserimento del mercato del lavoro.

3. Integrazione salariale ordinaria (industria-edilizia).

Anche per le integrazioni salariali ordinarie è prevista la sottoscrizione di una sola DID limitatamente all'adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, ma valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio.

Con **messaggio n. 14951 del 7.6.2010** sono state diramate le relative indicazioni: le aziende presentano domanda di accesso ai trattamenti di rispettiva pertinenza, con l'apposita modulistica (Mod.IG15/ED-COD.SR38 e Mod.IG15/IND-COD.SR21), sottoscrivendo la dichiarazione con la quale attestano di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID presentate dai singoli lavoratori interessati dall'intervento (quadro T).

Le dichiarazioni individuali vengono sottoscritte nello stesso modello già indicato per le integrazioni salariali in deroga (Mod. DID-COD.SR105).

4. Integrazione salariale straordinaria – Contratti di solidarietà

Gli interventi di integrazione salariale straordinaria, secondo la normativa vigente (Legge 223/1991), possono essere richieste per ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione aziendale, per crisi aziendale, per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio di impresa nonché per cessazione di attività anche biennale.

Al termine della procedura sindacale prevista dalla normativa, l'azienda presenta all'INPS l'apposito modello di domanda (Mod.IG15/Str-COD.SR40) contenente al quadro E la dichiarazione di avere raccolto e di custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall'intervento.

Le DID individuali, come sopra detto, vengono raccolte con lo stesso modello già aggiornato per le altre integrazioni salariali (Mod. DID-COD.SR105).

Resta fermo che, mentre nel caso di CIGS per ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione aziendale e per crisi aziendale, oltre che per il sedime aeroportuale (L. 236/93), e per i contratti di solidarietà, il lavoratore è obbligato a dare disponibilità limitatamente all'offerta formativa, nel caso di CIGS per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio di impresa nonché per cessazione di attività anche biennale, il lavoratore deve dichiarare la disponibilità ad accettare, oltre i percorsi formativi, un'offerta di lavoro congruo.

5. Trattamenti di disoccupazione.

Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, la DID ha trovato applicazione sia nel caso di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, sia nel caso di lavoratori sospesi e/o licenziati, ex art.19 della Legge 2/2009 (comma 1, lett. a, b, c).

5.1. Per quanto riguarda i trattamenti ordinari, l'Istituto ha adeguato la propria modulistica al fine di raccogliere da ogni singolo lavoratore richiedente la DID prevista.

In particolare il modello di domanda (DS21-COD. SR05) prevede la sottoscrizione della Dichiarazione sia di adesione ad percorso di riqualificazione professionale, sia ad un'offerta di lavoro congruo.

Anche per il personale precario della scuola, che accede all'indennità di disoccupazione, è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità. Con la **circolare 125 del 16.12.2009**, l'Istituto ha fornito le istruzioni

operative per l'erogazione del trattamento ai docenti ed agli amministrativi tecnici e ausiliari della scuola (personale ATA) che negli anni scolastici successivi al 2008/2009 non hanno avuto rinnovato il contratto di supplenza.

Anche tali soggetti con il modulo di domanda (DS21-COD. SR05) rendono la DID al lavoro o ad un'offerta formativa, fermo restando l'obbligo di dichiarare al Centro per l'impiego il proprio status di disoccupato.

5.2. Per quanto concerne, invece, i lavoratori sospesi ex art 19 succitato, l'Istituto ha emanato **due circolari**, la **n. 39 del 06.03.2009** nonché la **n. 73 del 26.05.2009**:

- la prima ha previsto che, in attesa dell'emanazione del DM. 46441 indicato nel comma 3 dell'art.19, la DID al lavoro o ad un percorso formativo doveva essere resa al locale Centro per l'impiego;

- successivamente, intervenuto il DM. 46441, l'Istituto con la circolare n. 73 del 26.5.2009, al punto 6, ha stabilito che tutti i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi/licenziati devono presentare la DID come parte integrante del modello di domanda della prestazione (Mod. DS/Sosp-COD.SR72).

Nell'apposito nuovo modello sono indicate, in alternativa, due diverse dichiarazioni che deve rendere il richiedente:

- per il **lavoratore/apprendista sospeso** è prevista solo la DID al percorso formativo o di riqualificazione professionale;
- per l'**apprendista licenziato** è prevista la DID anche al lavoro congruo nonché la dichiarazione da rendere ai Centri per l'impiego circa lo stato di disoccupazione.

6. Mobilità ordinaria e in deroga.

6.1. Per quanto riguarda i trattamenti di mobilità ordinaria, ai sensi della Legge 223/1991, il singolo richiedente, con lo stesso modello di richiesta della prestazione (Mod. DS21-COD. SR05) deve dichiarare la propria disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale.

Allo stesso regime sono soggetti i lavoratori in mobilità del sedime aero-portuale (Legge 236/1993)

6.2. Anche la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga è subordinata alla presentazione della DID contenente la disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale per la quale l'Istituto ha dato le proprie indicazioni con la **circolare 75 del 26.5.2009**, che riguarda tutti gli ammortizzatori in deroga.

La modulistica da utilizzare è quella già in uso per la mobilità ordinaria.

7. Trattamenti di disoccupazione per l'edilizia.

Per quanto riguarda i trattamenti di disoccupazione per l'edilizia, di cui alle Leggi 427/1975, 223/1991, 451/1994, il lavoratore richiedente deve rendere la DID con lo stesso modello di domanda della prestazione (DS21-COD. SR05) presentata all'Istituto.

8. Indennità Una tantum Co.Co.Pro.

Per il triennio 2009-2011, l'art. 19 comma 2 ha previsto una prestazione in via sperimentale liquidata in unica soluzione ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, D. Lgs. 276/2003 e succ. mod., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'inps.

La misura dell'indennità inizialmente prevista del 10% del reddito percepito nell'anno precedente è stata elevata, dall'art.7 ter della Legge 33/2009, al 20%.

Con **circolare 74 del 26.05.2009** l'Istituto ha fornito istruzioni anche in ordine alla dichiarazione di immediata disponibilità, alla quale è subordinata l'erogazione dell'una tantum ai sensi del comma 10 dell'art. 19 della Legge 2/2009.

La dichiarazione deve essere resa con lo stesso modello di domanda predisposto appositamente dall'Istituto, allegato alla circolare (Mod. CoCoPro – COD. SR82).

La Legge finanziaria 2010 (Legge 191/2009), all'art. 2 comma 130, nel riformulare l'art.19 modificando i requisiti di accesso, ha aumentato anche l'importo dell'Una tantum al 30%.

L'Istituto ha dato attuazione alla normativa con la circolare 36 del 9.3.2010 ed ha previsto un nuovo modulo di domanda (Mod. CoCoPro-2010 – COD. SR92) comprendente la DID nella formulazione prevista nel modello di domanda precedente.

9. L.S.U.

I lavoratori LSU non sono tenuti a presentare la DID poiché, se sono percettori di forme al sostegno al reddito, sono obbligati ad accettare lavori socialmente utili, continuando a percepire l'indennità di sostegno al reddito eventualmente integrata se il lavoro socialmente utile supera un determinato orario lavorativo.

Il sussidio LSU (521 euro) spetta ai disoccupati non percettori di sostegno al reddito e pertanto non presentano DID.

Infatti il comma 1 dell'articolo 90 del D.Lgs. n.468/1997 dispone che "l'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ad attività di lavori socialmente utili da parte dei **soggetti percettori di trattamenti previdenziali**, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.223.

La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione".

Il Direttore Generale
Nori

[Allegato N.1](#)